



Sent. n. 251/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

Composta dai Signori Magistrati:

Michele Oricchio	Presidente
Rossella Cassaneti	Giudice
Michele Minichini	Giudice - relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 73776 R.G. promosso dalla
Procura regionale presso questa Sezione nei confronti:

- 1) ALICANDRI Gaetano, nato l'11.11.1953 a Santa Maria la Fossa (CE) e ivi residente al Corso Umberto I n. 184 (LCNGTN53S11I247S), rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Enea Pigrini (PGRNEE39C04I234U), Ruggero Maria Pigrini (PGRRGR71D18B963Q) e Mario Romano (RMNMRA72D26A512S), presso i quali domicilia in S. Maria Capua Vetere (CE) alla via F. Pezzella n. 19 (studiopigrini@legalmail.it);
- 2) BARBATO Elisa (BRBLSE63D46A512D) nata il 6.4.1963 ad Aversa e ivi residente alla via Abenavolo n. 26;

- 3) DI GIORGIO Giuseppe (DGRGPP54P29F839G) nato a Napoli il 29.9.1954 e residente ad Aversa alla via Aldo Moro n. 56;
- 4) GATTO Alberto (GTTLRT54P21A512X) nato il 21.9.1954 ad Aversa e ivi residente alla via Vittorio Emanuele n. 68;
- 5) SPAGNUOLO Maria Rita (SPGMRT62E55F111B) nata il 15.5.1962 a Melito di Napoli e residente a Casaluce (CE) alla via Edmondo de Amicis n. 8;
- 6) VERDE Giovanni (VRDGNN58E11A512T) nato l'11.5.1958 ad Aversa e ivi residente alla via Michelangelo n. 145;
- 7) GEREMIA Arturo (GRMRTR57H05Z600H) nato il 5.6.1957 in Argentina e residente a Giugliano in Campania (NA) via 1° Maggio n.4; tutti i convenuti enumerati dal 2 al 7 sono rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Massimo D'Errico (DRRMSM65D07A512B) e Francesco Maria Caianiello (CNLFNC71H14F839M), presso i quali domiciliano in Napoli al Viale Gramsci n. 19 (francescomaria.caianiello@avvocatismcv.it);
- 8) D'ANGELO Antonio (DNGNTN70T20A512Y), nato il 20.12.1970 ad Aversa e residente a Trentola Ducenta (CE) alla via Sant'Antonio snc, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Criscuolo (CRSGPP75D05B963F), domiciliato presso il suo studio in Aversa (CE) alla Via Arturo Garofano n. 8 (giuseppe.criscuolo@avvocatismcv.it);
- 9) DI GIORGIO Valeria (DGRVLR55H50A512T), nata il 10.6.1955

ad Aversa e ivi residente alla via Corcioni n. 56, rappresentata e difesa dall'avv. Nunzia Zampella (ZMPNNZ81H61B963S), domiciliata presso il suo studio a Carinaro (CE) alla via F.lli Cervi n. 1 (nunzia.zampella@avvocatismcv.it);

10) GENOVESE Maria Rosaria (GNVMRS71H67F839A), nata il 27.6.1971 a Napoli e residente a Frattamaggiore (NA) alla via 21 Maggio n. 60, rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco D'Angelo (DNGGFR71E13B963L), presso il quale domicilia in Caserta alla via Giotto n. 43 (studiolegaledangelo@virgilio.it, gianfrancodangelo@processoonline.legalmail.it);

11) LAURO Roberto (LRARRT54C22F839N), nato il 22.3.1954 a Napoli e residente ad Aversa (CE) alla via Garofalo n. 10, rappresentato e difeso dall'avv. Cristian Paride Pellegrino (PLLCST84D13F799L), domiciliato presso il suo studio ad Aversa (CE) alla Piazza Principe Amedeo n. 53 (avvpellegrinocp@pec.it);

12) MENDITTO Antonio (MNDNTN57M26A512W), nato il 26.8.1957 ad Aversa (CE) e ivi residente alla via Vittorio Emanuele n. 49, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Maria Caianiello (CNLFNC71H14F839M), presso il quale domicilia in Napoli al Viale Gramsci n. 19 (francescomaria.caianiello@avvocatismcv.it);

13) SCARPA Giuseppe (SCRGPP52H01A512T), nato l'1.6.1952 ad Aversa (CE) e ivi residente al viale Olimpico n. 100, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Santagata e dall'avv. Eleonora Marzano

(MRZLNR84P55B963D), presso i quali domicilia in Aversa (CE) alla via Atellana n. 19 (filippo.santagata@pec.it, eleonora.marzano@pec.it);

14) SPADAVECCHIA Salvatore (SPDSVT64B18L379K), nato il 18.2.1964 a Trentola Ducenta (CE) e residente ad Aversa (CE) alla via Papa Luciani 10/B, contumace;

15) TAGLIALATELA Patrizia (TGLPRZ75T55F839S), nata il 15.12.1975 a Napoli e residente ad Aversa (CE) alla via Michelangelo n. 151, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Costanzo (CSTGPP69E31A512M), domiciliata presso il suo studio in Aversa (CE) alla Via A. Nobel n. 281 (giuseppecostanzo@avvocatismcv.com);

16) CORVINO Pasquale (CRVPQL59T07B872T), nato il 7.12.1959 a Casal di Principe (CE) e ivi residente alla via G. Matteotti n. 37, contumace;

17) LICCARDO Antonio (LCCNTN59H04B916H), nato il 4.6.1959 a Casaluce (CE) e ivi residente alla via Cupa n. 9, contumace;

18) MUNCARO Raffaele (MNCRFL53B23E754H), nato il 23.2.1953 a Lusciano (CE) e ivi residente alla via S. Pertini n. 12, rappresentato e difeso dall'avv. Davide Russo (RSSDVD85R03A512I), domiciliato presso il suo studio in Lusciano (CE) alla Via Togliatti n. 18 (avvdavide.russo@pec.it);

19) VENTRE Patrizia (VNTPRZ66L55E754H), nata il 15.07.1966 a

Lusciano (CE) e residente ad Aversa (CE) alla via Cimarosa n. 30, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Mottola (MTTFNC77A16A512I), presso il quale domicilia in Parete (CE) alla via San Giuseppe Lavoratore n. 37 (francescomottola@legalmail.it).

Letti l'atto di citazione e gli altri atti del giudizio;

uditi nell'udienza del giorno 25.1.2024, con l'assistenza del Segretario dott. Francesco Fiordoro, il relatore Michele Minichini, i rappresentanti del Pubblico Ministero i SPG Davide Vitale e Mauro Senatore, per Alicandri Gaetano l'avv. Mario Romano, anche per delega orale degli avv.ti Enea Pigrini e Ruggero M. Pigrini, per Barbato Elisa, Di Giorgio Giuseppe, Gatto Alberto, Geremia Arturo, Spagnuolo Maria Rita, Verde Giovanni l'avv. Francesco Maria Caianiello, anche per delega orale dell'avvocato Massimo D'Errico, per D'Angelo Antonio l'avv. Giuseppe Criscuolo, per Di Giorgio Valeria l'avv. Nunzia Zampella, per Genovese Maria Rosaria l'avv. Alessandro Pelliccia per delega dell'avv. Gianfranco D'Angelo, per Lauro Roberto l'avv. Cristian Paride Pellegrino, per Menditto Antonio l'avv. Francesco Maria Caianiello, per Scarpa Giuseppe l'avv. Filippo Santagata, anche per delega orale dell'avv. Eleonora Marzano, per Taglialatela Patrizia l'avv. Giuseppe Costanzo, per Muncaro Raffaele l'avv. Davide Russo e per Ventre Patrizia l'avv. Francesco Mottola che concludevano come da verbale

Fatto

1. Con atto depositato in data 16 novembre 2022 e ritualmente

notificato, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale citava in giudizio gli odierni convenuti per chiederne la condanna, a titolo di dolo, al risarcimento del pregiudizio erariale della complessiva somma di € 181.792,50 oltre interessi legali, rivalutazione e spese di giudizio, a titolo di danno diretto pari alla retribuzione indebitamente percepita, di danno all'immagine e di danno da disservizio, a seguito di condotte di ingiustificato assenteismo nel periodo intercorrente per D'Angelo Antonio tra maggio 2017 e ottobre 2018 e per gli altri convenuti tra luglio/ottobre 2018.

La Procura evidenziava che attraverso l'indagine penale del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute N.A.S. di Caserta emergeva che i convenuti, anche in concorso, attraverso una serie di contegni volti a raggirare e ingannare i sistemi di rilevazione delle presenze in servizio, si erano assentati senza giustificato motivo percependo comunque la retribuzione.

1.1. Nella fase preprocessuale, in riscontro agli inviti a fornire deduzioni ritualmente notificati, solo parte dei convenuti (14 su 19) inviavano note difensive a seguito delle quali la Procura per nove di essi ai sensi dell'art. 58 c.g.c. provvedeva a un supplemento istruttorio. Nonostante l'integrazione istruttoria, la Procura comunque considerava sussistenti tutte le componenti strutturali dell'illecito erariale.

1.2. Pertanto, per tali condotte, la Procura chiedeva la condanna per

il danno patrimoniale pari alle ore pagate in assenza di effettiva prestazione lavorativa, per il danno all'immagine ai sensi dell'art. 55 quinquies del Decreto legislativo 30.3.2001 n. 165 in considerazione della manifesta lesione alla reputazione dell'Asl di Caserta, nonchè in via solidale del danno da disservizio, quest'ultimo d'importo pari a € 8.078,00.

2. Con la memoria di costituzione del 24.3.2023 la difesa di Alicandri Gaetano (dirigente medico) eccepiva in via preliminare la nullità dell'atto di citazione; nel merito la carenza di elementi probatori certi rispetto alla condotta illecita contestata e in via residuale riteneva infondata la richiesta di condanna al danno all'immagine e al danno da disservizio.

3. Con la memoria del 23.3.2023 si costituiva la difesa di Barbato Elisa, Di Giorgio Giuseppe, Gatto Alberto, Spagnuolo Maria Rita, Verde Giovanni (tutti dirigenti medici) e Geremia Arturo (operatore tecnico specializzato).

3.1. Per Geremia Arturo (operatore tecnico specializzato, con mansioni di autista di ambulanza e manutenzione mezzi) veniva eccepita la carenza del danno in quanto gli allontanamenti contestati sarebbero stati giustificati da ragioni di servizio.

3.2. Per gli altri convenuti la difesa chiedeva in via preliminare la sospensione dell'odierno giudizio ex art. 106 c.g.c. in attesa della definizione del parallelo processo penale. Nel merito contestava

quanto rappresentato dall'attore erariale in considerazione del fatto che il loro allontanamento dalla sede di lavoro sarebbe stato giustificato da ragioni di aggiornamento professionale.

4. Con memoria di costituzione del 23.3.2023 la difesa di D'Angelo Antonio (collaboratore amministrativo) chiedeva in via preliminare la sospensione dell'odierno giudizio ex art. 106 c.g.c. in attesa della definizione del processo penale e per le medesime ragioni eccepiva l'improcedibilità dell'azione della Procura in ordine al danno all'immagine. Nel merito: rilevava l'assenza dell'elemento soggettivo e contestava inoltre in punto di danno all'immagine la relativa carenza di prova degli elementi oggettivi e soggettivi. Infine, contestava la quantificazione del danno all'immagine perché la Procura aveva preso in considerazione lo stipendio lordo e non lo stipendio al netto di una serie di voci retributive non incluse nella retribuzione fissa.

5. Con memoria di costituzione del 23.3.2023 la difesa di Di Giorgio Valeria (collaboratore amministrativo professionale esperto in quiescenza dall'1.1.2021) chiedeva in via preliminare la sospensione dell'odierno giudizio ex art. 106 c.g.c. in attesa della definizione del processo penale. Nel merito contestava la fondatezza delle pretese attoree atteso che la convenuta si sarebbe sempre allontanata dalla sede di lavoro per esigenze di servizio.

6. Con memoria di costituzione del 7.4.2023 la difesa di Genovese Maria Rosaria (con mansioni di attività ambulatoriale, preparazione

delle cartelle cliniche, rilevazione dei parametri clinici, supporto nel corso delle visite ai pazienti presso l'Ambulatorio di Diabetologia dell'Asl) chiedeva in via preliminare la sospensione dell'odierno giudizio ex art. 106 c.g.c. in attesa della definizione del processo penale. Nel merito contestava la sussistenza del danno patrimoniale, essendosi sempre allontanata per esigenze di servizio; non condivideva inoltre le pretese attoree in ordine al danno all'immagine e al danno da disservizio, non avendo la Procura sufficientemente provato lo specifico apporto causale della convenuta rispetto a tali voci di danno.

7. Con memoria di costituzione del 24.3.2023 la difesa di Lauro Roberto (addetto alla portineria, con funzione di controllo e apertura per l'accesso dei veicoli nel nosocomio) contestava il prospettato danno all'immagine sotto il triplice profilo soggettivo, oggettivo e sociale.

8. Con memoria di costituzione del 24.3.2023 la difesa di Scarpa Giuseppe (operatore tecnico con mansioni di centralinista) chiedeva di procedere nei suoi confronti con il rito abbreviato ex art. 130 del c.g.c. senza però depositare il parere della Procura erariale.

9. Con memoria di costituzione del 17.3.2023 la difesa di Tagliatela Patrizia (biologa nutrizionista specializzata in scienza dell'alimentazione) in via preliminare eccepiva l'inammissibilità della citazione per aver la Procura depositato l'atto di citazione oltre il

termine di centoventi giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle deduzioni da parte del presunto responsabile (art. 67 comma 5 c.g.c.); chiedeva, inoltre, la sospensione dell'odierno giudizio ex art. 106 c.g.c. in attesa della definizione del parallelo giudizio penale. Nel merito contestava le pretese attoree in punto di nesso di causalità, atteso che, diversamente dagli altri convenuti, era legata all'Asl di Caserta da un contratto a progetto con impegno orario da assolvere secondo le modalità necessarie al raggiungimento degli obiettivi, e non era destinataria dell'obbligo di attestare la presenza in servizio. In ordine al danno all'immagine, la difesa ne rilevava la nullità per assenza di sentenza penale di condanna passata in giudicato e in ogni caso eccepiva la relativa sproporzione e irragionevolezza.

10. Con memoria di costituzione del 7.4.2023 la difesa di Ventre contestava gli addebiti a essa attribuiti in punto di colpa grave, concludendo per l'assenza dell'elemento soggettivo.

11. Con memoria di costituzione del 12.4.2023, la difesa di Muncaro Raffaele rappresentava che lo stesso non si era mai allontanato dal posto di servizio e avrebbe agevolato le assenze di Scarpa perchè quest'ultimo era affetto da una serie di problemi di salute, e quindi avrebbe agito in buona fede con conseguente insussistenza dell'elemento soggettivo.

12. Il convenuto Menditto Antonio si costituiva nell'udienza del 13.4.2023 e il difensore (l'avv. Caianiello) poneva in evidenza che lo

stesso era medico convenzionato esterno che svolgeva l'attività di fisiatra in due Distretti e che doveva garantire le prestazioni indicate in numero di almeno quattro giornaliere, quindi non essendo vincolato a un orario di servizio non sussisterebbero i presupposti per la configurazione del prospettato illecito erariale.

13. All'udienza di discussione del giudizio del 13.4.2023 le parti costituite rappresentavano quanto segue.

13.1. La Procura contestava quanto eccepito dai convenuti in ordine alla richiesta di sospensione del giudizio e alla pregiudiziale penale per il danno all'immagine in considerazione del fatto che l'art. 55 quinquies del D.lgs. n. 165/2001 in ipotesi di danno da assenteismo ingiustificato consente alla Procura erariale di esercitare un'azione autonoma; non condivideva quanto dedotto dal convenuto Alicandri in punto di nullità della citazione per l'incertezza dei fatti contestati; si soffermava sulla validità probatoria delle videoregistrazioni e sulla correttezza della quantificazione del danno all'immagine; precisava in ordine al danno da disservizio che lo stesso era stato calcolato in base a quanto comunicato dall'Ufficio delle risorse umane dell'Asl; in riferimento alla convenuta Taglialatela precisava che l'azione era tempestiva atteso che era stata presentata l'istanza di proroga delle indagini e sottolineava che alcune volte era il marito a timbrare la presenza in servizio in sostituzione della moglie. Sempre in ordine alla convenuta Taglialatela e in considerazione della peculiarità della

posizione della stessa, chiedeva al Collegio un supplemento istruttorio per la verifica della documentazione in possesso dell'Asl in ordine ai report delle visite domiciliari nel periodo intercorrente dal 17.1.2018 al 30.10.2018; concludeva rinviando a quanto rappresentato nell'atto di citazione.

13.2. La difesa di Alicandri (l'avv. Romano) contestava il valore probatorio delle videoregistrazioni e sottolineava che le immagini video riprendevano solo gli spostamenti di un'autovettura Fiat di proprietà della moglie del convenuto senza alcun riconoscimento diretto del soggetto che si sarebbe arbitrariamente allontanato, pertanto non vi sarebbe prova dell'antigiuridicità della condotta né del nesso di causalità; contestava anche il preteso danno all'immagine e da disservizio.

13.3. Per i convenuti Barbato Elisa, Di Giorgio Giuseppe, Gatto Alberto, Spagnuolo Maria Rita e Verde Giovanni, gli avv.ti Caianiello e D'Errico ribadivano la richiesta di sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del parallelo procedimento penale in corso; evidenziavano che non era stato possibile accedere al fascicolo personale dei convenuti per consentire di produrre le autorizzazioni all'uscita; rilevavano che in sede penale era stata revocata nei loro confronti la misura cautelare della sospensione dall'esercizio delle pubbliche funzioni precedentemente disposta dal Gip presso il Tribunale di Napoli Nord e gli stessi venivano riammessi in servizio.

13.4. In ordine alla posizione di Geremia Arturo, sempre gli avv.ti Caianiello e D'Errico ricordavano che per i medesimi fatti oggetto del presente giudizio il Gup del Tribunale di Napoli Nord con la sentenza 26.1.2023 n. 112, ai sensi dell'art. 425, comma 3, c.p.p. aveva dichiarato nei suoi confronti il non luogo a procedere perché il fatto non sussiste.

13.5. Per Menditto Antonio l'avv. Caianiello precisava che il convenuto era medico esterno convenzionato e pertanto non seguiva un orario di lavoro e l'attività che svolgeva per l'ospedale dipendeva dalle prenotazioni del CUP; evidenziava inoltre la difficoltà nell'Agro di Aversa (sede dell'Asl) di rispettare gli orari delle visite in considerazioni delle note difficoltà di circolazione; ravvisava pertanto la carenza dell'elemento soggettivo (dolo e colpa grave); contestava infine la determinazione del danno a lordo.

13.6. Per Di Giorgio Valeria l'avv. Zampella evidenziava l'assenza di prove circa l'allontanamento arbitrario dal servizio e ciò in assenza di pedinamenti, intercettazioni e immagini video, atteso che la stessa per le funzioni amministrative cui era preposta doveva recarsi presso differenti uffici del Distretto 17 dislocati in diverse zone; inoltre, come provato dalla documentazione in atti, nelle giornate del 7, 12 e 21 settembre 2018 era impegnata nel progetto A.L.P.I.

13.7. Per Scarpa Giuseppe l'avv. Santagata chiedeva l'ammissione al rito abbreviato e lo stralcio della relativa posizione.

13.8. Per Tagliatela Patrizia l'avv. Costanzo evidenziava la particolare posizione della convenuta in quanto legata al nosocomio con un contratto a progetto a tempo determinato e quindi non era destinataria dell'obbligo di timbrare l'entrata e l'uscita; la convenuta, inoltre, era autorizzata ad effettuare le visite domiciliari ai pazienti e in riferimento all'obbligo di essere accompagnata da un dirigente medico, come asserito dalla Procura, non sussisteva alcuna disposizione in merito; concludeva pertanto per il proscioglimento dagli addebito contestati.

13.9. L'avv. Caianiello per delega dell'avv. D'Angelo, l'avv. Criscuolo, l'avv. Santagata per delega dell'avv. Pellegrino, l'avv. Russo e l'avv. Mottola, rispettivamente per i convenuti Genovese Maria Rosaria, D'Angelo Antonio, Lauro Roberto, Muncaro Raffaele e Ventre Patrizia, si riportavano a quanto rappresentato nelle memorie di costituzione.

13.10. Dopo brevi repliche della Procura e dell'avv. Caianiello, il Collegio si riservava di valutare la richiesta di supplemento istruttorio come prospettata dall'attore erariale.

14. Cosicchè, con l'ordinanza n. 119 del 25.5.2023 questa Sezione provvedeva a fissare un termine per consentire alla difesa del convenuto Scarpa Giuseppe di acquisire il parere della Procura ex art. 130 comma 1 del c.g.c. ai fini dell'ammissione al rito abbreviato, nonchè riteneva necessario acquisire, limitatamente alla posizione

della dr.ssa Patrizia Taglialatela, ai sensi dell'art. 94 comma 2 c.g.c., presso l'Azienda Sanitaria Locale di Caserta le attestazioni del responsabile del progetto, nel periodo di settembre e ottobre 2018, afferenti al raggiungimento mensile degli obiettivi alla stessa assegnati, ovvero atti o documenti attestanti, con l'eventuale visto del responsabile, le visite domiciliari programmate ed effettuate, ovvero ogni altra documentata notizia che potesse indicare con certezza, sempre nel predetto periodo, le visite domiciliari effettuate, nonché i momenti in cui la dottoressa svolgeva attività di servizio esterno ovvero lavorava presso la sede del nosocomio, fissando il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito della documentazione, nonché disponendo l'udienza di prosecuzione del giudizio al 26.10.2023.

15. A seguito dell'udienza del 26.10.2023, atteso che la predetta ordinanza era stata notificata all'Asl di Caserta il 15 settembre 2023 e solo il 25 ottobre 2023, giorno precedente l'udienza di discussione, erano decorsi i quaranta giorni disposti nell'ordinanza, veniva disposto il rinvio all'udienza del 25.1.2024.

16. Con le note del 4.1.2024 la difesa di Taglialatela evidenziava la circostanza che l'Asl non aveva prodotto alcuna attestazione del raggiungimento degli obiettivi perché intimorita dalle azioni penale ed erariale in corso, considerando singolare il contegno del nosocomio in riferimento al fatto che la stessa, nel periodo oggetto di supplemento

istruttorio, aveva comunque liquidato la retribuzione, ovvero quella parte della retribuzione ancorata al raggiungimento degli obiettivi.

17. All'udienza del 25.1.2024 la Procura e i difensori dei convenuti si riportavano a quanto rappresentato nell'atto di citazione, nelle memorie di costituzione e nella discussione dell'udienza del 13.4.2023, inoltre si prendeva atto della mancata ottemperanza da parte dell'Asl di Caserta all'ordinanza n. 119 del 25.5.2023 di questa Sezione.

18. In tale stato la causa passava in decisione.

Diritto

1. Il giudizio in esame riguarda l'azione di responsabilità amministrativo-contabile instaurata dalla Procura erariale di questa Corte nei confronti dei convenuti Alicandri Gaetano, Barbato Elisa, Corvino Pasquale, D'Angelo Antonio, Di Giorgio Giuseppe, Di Giorgio Valeria, Gatto Alberto, Genovese Maria Rosaria, Geremia Arturo, Lauro Roberto, Liccardo Antonio, Menditto Antonio, Muncaro Raffaele, Scarpa Giuseppe, Spadavecchia Salvatore, Spagnuolo Maria Rita, Taglialatela Patrizia, Ventre Patrizia e Verde Giovanni, tutti dipendenti dell'Azienda Sanitaria locale di Caserta, per chiederne la condanna, a titolo di dolo, al pagamento in favore di quest'ultima della somma di € 181.792,50 oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio, per condotte di ingiustificato assenteismo nel periodo intercorrente per D'Angelo Antonio tra maggio 2017 e ottobre 2018 e

per gli altri convenuti tra luglio/ottobre 2018.

2. In primis va dichiarata la contumacia dei convenuti Corvino Pasquale, Liccardo Antonio e Spadavecchia Salvatore, perché nonostante la citazione sia stata ritualmente notificata rispettivamente il 23.11.2022, il 24.11.2022 e il 6.12.2022, gli stessi non si sono costituiti in giudizio a norma dell'art. 93 del codice della giustizia contabile (d.lgs. 26.8.2016 n. 174).

3. In ordine al convenuto Scarpa Giuseppe, si precisa che questa Sezione con il Decreto n. 6 del 17 agosto 2023 ha accolto la richiesta di rito abbreviato ex art. 130 c.g.c., determinando in € 4.314,00 la somma complessivamente dovuta. Sicchè con la sentenza n. 50 del 31.1.2024 questa Sezione, dopo aver constatato la sussistenza di tutti i presupposti di legge per la positiva conclusione dell'accordato rito premiale in quanto è risultata regolarmente versata la somma determinata nel predetto Decreto, ha dichiarato che nulla è più dovuto da parte del convenuto in relazione alla fattispecie di responsabilità amministrativa dedotta nel presente giudizio.

Per tali ragioni il predetto va estromesso dal presente giudizio di merito per intervenuta definizione della posizione ex art.130 c.g.c.

4. In via preliminare ritiene il Collegio di non poter accogliere l'istanza di sospensione del presente giudizio in attesa degli esiti del giudizio penale pendente innanzi al Tribunale di Napoli Nord per il reato di false attestazioni della propria presenza in servizio ex art. 55

quinquies del Decreto legislativo 30.3.2001 n. 165.

Al riguardo secondo parte dei convenuti (Barbato Elisa, Di Giorgio Giuseppe, Gatto Alberto, Spagnuolo Maria Rita, Verde Giovanni, D'Angelo Antonio, Di Giorgio Valeria, Genovese Maria Rosaria, Tagliatella Patrizia) la pendenza del parallelo giudizio penale avente ad oggetto i medesimi fatti dell'asserito illecito amministrativo comporterebbe, ai sensi dell'art. 106 del codice di giustizia contabile (c.g.c.), la necessità della sospensione del presente giudizio sino alla definizione del processo penale con effetto di giudicato.

Si osserva che tra il giudizio contabile e il giudizio penale (anche quello civile), a seguito della eliminazione della pregiudizialità penale, sussiste piena autonomia, cosicchè la sospensione, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., è ammissibile solo in caso di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico e non in senso meramente logico (Cass. civ. Sez. Unite ord. 26.7.2004 n. 14060) tra la definizione di una controversia penale e l'affermazione della responsabilità erariale.

Al riguardo, l'art. 106 del c.g.c., che in sostanza corrisponde all'art. 295 del c.p.c., prevede che il Giudice ordina la sospensione del processo qualora penda dinanzi a sé o ad altro giudice una controversia che costituisca il necessario antecedente dal quale dipende la decisione della causa pregiudicata e il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato.

Quindi, il rapporto di dipendenza tra due controversie si configura

qualora la causa pregiudicante abbia un elemento (costitutivo, impeditivo, modificativo, estintivo) della causa pregiudicata e tale elemento per legge dev'essere accertato con efficacia di giudicato, come nei casi di questioni concernenti lo stato e la capacità delle persone e la risoluzione dell'incidente di falso (art. 14 c.g.c.).

Ad avviso del Collegio, nel caso in esame, non sussiste il legame di pregiudizialità, in quanto le condotte contestate dall'attore erariale presentano caratteristiche proprie differenti dalla qualificazione penale dei fatti, essendo il giudizio contabile orientato a individuare la responsabilità amministrativa dei convenuti secondo propri parametri; né la circostanza che il materiale probatorio utilizzato dall'attore pubblico per supportare le proprie tesi sia quello penale può incidere sull'autonomia di valutazione del Giudice contabile, in considerazione dei contenuti specifici di cui sono composti gli elementi strutturali della responsabilità gestoria (danno, condotta, nesso di causalità, rapporto di servizio, dolo e colpa grave) rispetto agli eventuali esiti del parallelo giudizio penale (Corte Conti SS.RR. ord. 16.10.2015 n. 9, ord. 2.3.2016 n. 1, ord. 3.1.2017 n. 1, ord. 25.1.2018 n. 1, ord. 6.4.2018 n. 4, ord. 9.5.2018 n. 6).

Il condivisibile principio giurisprudenziale appena citato e qui seguito corrisponde, inoltre, al fondamentale principio processuale della giusta durata del processo.

In definitiva, il processo penale pendente innanzi al Tribunale di Napoli

Nord non rileva quale indefettibile antecedente logico-giuridico la cui definizione pregiudichi in tutto o in parte l'esito del presente giudizio in modo che possa astrattamente configurarsi un'ipotesi di conflitto di giudicati.

5. Sempre in via preliminare l'eccezione di inammissibilità della citazione per tardività avanzata dalla difesa di Tagliatela è infondata. Al riguardo l'art. 67 comma 5 c.g.c. prescrive il deposito dell'atto di citazione entro il termine di centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle deduzioni da parte del presunto responsabile; il comma 1 del predetto articolo 67 indica il termine minimo di quarantacinque giorni dall'invito a dedurre per consentire al presunto responsabile di presentare le deduzioni.

Ebbene la difesa della convenuta Tagliatela ritiene che il periodo minimo di centosessantacinque giorni (45+120 giorni) per il deposito della citazione non sarebbe stato rispettato atteso che l'invito a dedurre è stato notificato il giorno 2 marzo 2022 e contando da tale data il termine per le controdeduzioni di 45 gg. e, a seguire, il termine di 120 gg. per il deposito dell'atto di citazione, tale ultimo termine sarebbe venuto a scadere in data 14 settembre 2022.

L'atto di citazione invece risulta depositato nella Segreteria della Sezione il 16 novembre 2022, per cui risulterebbe tardivo.

Parte convenuta, però, non considera che la Procura erariale in data 12 settembre 2022 ha presentato istanza di proroga del termine di

centoventi giorni di cui all'art. 67 comma 5 c.g.c. (120 giorni dalla scadenza del termine per le deduzioni del presunto responsabile) e che con l'ordinanza n. 5 del 3 ottobre 2022 questa Sezione ha respinto l'istanza di proroga.

Pertanto, atteso che l'art. 68 comma 3 del c.g.c. prevede che in ipotesi di mancata autorizzazione della proroga del predetto termine di centoventi giorni la Procura deve provvedere a disporre l'archiviazione o a emettere l'atto di citazione entro quarantacinque giorni dal deposito dell'ordinanza e considerato che contando quarantacinque giorni dal 3 ottobre 2022 il termine ultimo sarebbe venuto a scadere il 17 novembre 2022, l'azione della Procura regionale è stata tempestivamente esercitata avendo depositato l'atto di citazione il 16 novembre 2022 e quindi nei termini prescritti.

6. Infondata è anche l'eccezione di nullità prospettata dalla difesa del convenuto Alicandri per violazione dell'art. 86, comma 2, lett. e), c.g.c. in ordine alla mancata specifica esposizione dei fatti della domanda.

Parte convenuta al riguardo contesta l'insufficiente esposizione dei fatti nell'atto di citazione, anche perché la Procura avrebbe semplicemente richiamato gli atti d'indagine del parallelo procedimento penale, senza soffermarsi ad analizzare nel dettaglio gli elementi probatori a supporto dell'asserita responsabilità erariale.

Al riguardo si ricorda che l'articolo 86, comma 2, lett. e), del codice di

giustizia contabile prevede che l'atto di citazione deve contenere "l'esposizione dei fatti, della qualità nella quale sono stati compiuti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni"; la mancata esposizione degli elementi di fatto determina la nullità della citazione, con termine per la rinnovazione o l'integrazione della stessa (commi 6 e seguenti).

La suddetta normativa ha radici nell'analoga previsione processual-civilistica di cui all'articolo 164 c.p.c., e in merito la consolidata giurisprudenza di legittimità, con una rigorosa lettura della normativa, ha limitato le ipotesi di nullità ai casi di assoluto difetto del petitum o della causa petendi ovvero di assoluta incertezza degli stessi, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda.

Secondo la Corte di Cassazione rileva la necessità che il convenuto sia messo in condizione di difendersi in modo adeguato e puntuale in ordine al thema decidendum, e "l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati".

In linea con tale indirizzo, la condivisibile giurisprudenza di questa Corte afferma che la pronuncia di nullità debba essere giustificata da una effettiva incertezza del petitum e/o della causa petendi al punto che le indicazioni fornite nell'atto introduttivo siano talmente contraddittorie e carenti da non consentire di dedurre l'elemento della

domanda attrice richiesto dalla legge (Corte di Cass. SS.UU. civ. sent. 22 maggio 2012 n. 8077; Cass. civ., Sez. II, sent. 29 gennaio 2015 n. 1681; Sez. giur. Sicilia sent. 27 aprile 2017 n. 274).

Con specifico riferimento al caso di specie, non può convenirsi con la difesa del convenuto in quanto dalla lettura dell'atto introduttivo è di immediata chiarezza: 1) quali siano le condotte contestate (comportamenti di ingiustificato assenteismo e allontanamento dal posto di lavoro dopo la timbratura); 2) la qualità dei responsabili e il ruolo rivestito dagli stessi in ragione del rapporto di dipendenza o collaborazione con l'Asl di Caserta; 3) gli elementi di diritto posti a base della domanda (falsa attestazione della presenza in servizio ex art. 55 quinquies del Decreto legislativo 30.3.2001 n. 165).

Per tali ragioni il Collegio ritiene insussistenti gli estremi per una pronuncia di nullità dell'atto introduttivo.

7. Con ulteriore motivo di gravame, i convenuti Alicandri e Tagliatela si dolgono dell'insussistenza delle condizioni di procedibilità per il risarcimento del danno all'immagine atteso che i fatti contestati non risultano accertati con sentenza penale passata in giudicato come prescritto dall'art. 17, comma 30 ter, del Decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009 n. 102.

Il motivo di gravame è infondato.

I convenuti non considerano che la normativa applicabile al caso in esame è l'art. 55 quinquies del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n.

165 che prevede che il pubblico dipendente che attesti falsamente la propria presenza in servizio con modalità fraudolente “ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno d'immagine”.

Si pone in evidenza che con la predetta disposizione il legislatore fin dal 2009 (modifica introdotta dall'art. 69 del decreto legislativo D.lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009, dunque successivo di qualche mese dall'entrata in vigore del menzionato d.l. n. 78/2009), con l'intento di contenere il verificarsi di illeciti burocratico-criminali ritenuti particolarmente riprovevoli, abbia introdotto una specifica disposizione nell'ambito del Testo unico sul pubblico impiego, concernente un'autonoma ipotesi di perseguibilità del danno all'immagine della Pubblica amministrazione in fattispecie di condotte di assenteismo fraudolento.

Il legislatore ha, così, configurato una fattispecie speciale tipizzata e sganciata dalla pregiudizialità penale, rafforzando la tutela degli interessi posti a base della normativa penale incriminatrice.

In tal senso depone anche un argomento testuale, rappresentato dal fatto che il secondo comma dell'art. 55 quinquies contiene l'inciso “ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni”, in tal modo prevedendo la non necessità del preventivo accertamento

definitivo della responsabilità penale ai fini dell'attivazione del meccanismo risarcitorio ivi delineato (Corte dei Conti, Sez. II centrale App., sent. 31 marzo 2022 n. 127).

Sicchè, il risarcimento del danno all'immagine in subiecta materia, avendo marcati tratti di specialità non segue i criteri di carattere generale disciplinati dall'art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78/2009 con particolare riferimento alla c.d. pregiudizialità penale (Corte dei Conti: Sez. I Appello sent. 11.10.2018 n. 391; Sez. II App. sent. 4.10.2017 n. 662; Sez. II App. sent. 27.5.2020 n. 140; Sez. II centrale App. sent. 7.8.2023 n. 229).

Pertanto, anche l'eccezione dell'insussistenza delle condizioni di procedibilità per il risarcimento del danno all'immagine dei difensori di Alicandri e Taglialatela non è fondata.

8. Tanto precisato, passando all'esame del merito della contestazione si rileva che gli elementi di prova delle condotte di assenteismo dei convenuti che la Procura regionale ha depositato a supporto della richiesta risarcitoria sono consistiti essenzialmente in:

- a) servizi di osservazione e pedinamento da parte dei Carabinieri Nas di Caserta;
- b) accertamenti delle registrazioni dei badge in uso ai dipendenti dell'Asl;
- c) intercettazioni video relative agli impianti di videoregistrazione orientati sulle macchinette marcatempo, nonché le intercettazioni

ambientali e telefoniche.

Nello specifico, in modo da ritenersi ampiamente esaustivo, nelle informative della polizia giudiziaria sono indicati per ciascun convenuto giorno e ora di allontanamento dal luogo di lavoro e indicato il riscontro con i tabulati delle presenze; sul terreno strettamente documentale, i Carabinieri hanno acquisito, per come emerge dagli atti, sia i prospetti dei cartellini marcatempo, sia gli statini paga di ogni singolo convenuto.

Cosicchè, sulla base della suddetta complessa indagine e per quanto appresso si chiarirà, questa Sezione reputa che nella fattispecie in esame, sussista la responsabilità addebitata ai convenuti Alicandri Gaetano, Barbato Elisa, Corvino Pasquale, D'Angelo Antonio, Di Giorgio Giuseppe, Gatto Alberto, Genovese Maria Rosaria, Lauro Roberto, Liccardo Antonio, Menditto Antonio, Muncaro Raffaele, Spadavecchia Salvatore, Spagnuolo Maria Rita, Ventre Patrizia e Verde Giovanni e non a carico dei convenuti Di Giorgio Valeria, Geremia Arturo e Tagliatela Patrizia.

8.1. Per i convenuti considerati dal Collegio responsabili dell'illecito erariale contestato, si precisa sin da ora che non sussiste alcuna autorizzazione o attestazione o documentazione che giustifichi le uscite e per tale ragione risulta incontrovertibile la dimostrazione che, durante i periodi di osservazione, le assenze ingiustificate si sono protratte per un periodo della giornata lavorativa per assolvere a

esigenze extraistituzionali del tutto private, traendo in inganno l'amministrazione di appartenenza quanto ai rientri in servizio con la fraudolenta alterazione della effettiva rilevazione delle presenze.

Di seguito saranno analizzate le singole posizioni dei convenuti.

8.2. In riferimento ai dirigenti medici Alicandri Gaetano, Barbato Elisa, Di Giorgio Giuseppe, Gatto Alberto, Spagnuolo Maria Rita e Verde Giovanni, agli stessi è stato contestato rispettivamente un danno patrimoniale pari a € 487,19 per nove casi di illecito allontanamento nel periodo dal 3.9.2018 al 23.10.2018, pari a € 1.694,16 per sette casi di illecito allontanamento nel periodo dal 4.9.2018 al 23.10.2018, pari a € 3.588,83 per undici casi di illecito allontanamento nel periodo dall'8.8.2018 al 23.10.2018, per € 1.454,72 per otto casi di illecito allontanamento nel periodo dal 9.8.2018 al 26.09.2018, per € 1.568,67 per cinque casi di illecito allontanamento dal servizio nel periodo dal 3.9.2018 al 29.10.2018, per € 885,01 per quattro casi di illecito allontanamento dal servizio nel periodo dal 4.9.2018 al 22.09.2018, atteso che dalle indagini è emerso che si assentavano indicando il codice per aggiornamento professionale, senza però aver fornito alcun elemento giustificativo dell'attività di aggiornamento.

8.3. In riferimento a D'Angelo Antonio, collaboratore amministrativo, allo stesso la Procura ha contestato n. 48 ipotesi di ingiustificato allontanamento dal servizio nel periodo dal 18.5.2017 al 25.10.2018,

per un danno patrimoniale pari a € 3.532,61. Dalle indagini della polizia giudiziaria è emerso che lo stesso si è allontanato dal servizio per recarsi presso la propria abitazione in cui per lunghi periodi consumava il pasto, oppure in altri nosocomi per esami medici della moglie o per ritirare le cartelle cliniche dei parenti, ovvero al cimitero, dal meccanico per riparare la propria auto o il proprio scooter oppure per accompagnare il figlio a scuola; tali contegni sono stati accertati oltre che con attività di osservazione e pedinamento, anche attraverso le intercettazioni telefoniche per effetto delle quali è emerso che in molti casi non venivano agganciate le celle telefoniche dell'area dell'Asl (di Lusciano via Pastore o Aversa vc San Giovanni), provando così che il convenuto si trovava in luogo diverso dalla sede di lavoro. Per tali contegni D'Angelo con la delibera dell'Asl di Caserta n. 487 del 5.4.2022 è stato il licenziamento senza preavviso.

8.4. Per quanto concerne di Lauro Roberto, operatore tecnico, allo stesso sono stati contestati n. 34 ipotesi di ingiustificato allontanamento dal servizio nel periodo dal 29.7.2018 al 28.10.2018 per un danno patrimoniale pari a € 452,56, e anche in questo caso la polizia giudiziaria attraverso il servizio di osservazione e pedinamento ha accertato plurimi allontanamenti dal servizio del tutto incompatibili con la mansione di portiere.

8.5. In ordine a Genovese Maria Rosaria, collaboratore professionale (personale infermieristico), alla stessa è stato contestato

un danno patrimoniale pari a € 133,49 per sei casi di illecito allontanamento nel periodo dal 3.9.2018 al 26.9.2018; e nei confronti della stessa è stato accertato che senza giustificato motivo si è allontanata dalla sede di servizio facendovi rientro solo per smarcare l'uscita. A carico della Genovese, inoltre, è stato accertato il concorso con Alicandri avendo in sua sostituzione timbrato le uscite del 3.9.2018 e 26.9.2018 per un danno pari a € 185,13.

8.6. Anche per la posizione di Spadavecchia Salvatore, operatore tecnico specializzato, a cui la Procura ha contestato sedici casi di ingiustificato allontanamento dal servizio nel periodo dal 24.8.2018 al 29.10.2018, per un danno patrimoniale pari a € 206,68, è emerso che si è allontanato dal nosocomio con la propria auto per farvi rientro molto spesso solo per timbrare l'uscita.

8.7. In riferimento a Menditto Antonio, dirigente medico (specialista convenzionato fisiatra), allo stesso sono stati contestati ventidue casi di illecito allontanamento per un danno patrimoniale pari a € 4.498,00, e nei suoi confronti, anche attraverso le dichiarazioni del responsabile del servizio, è emerso che in più occasioni è uscito dall'ospedale effettuando una serie di giri con la propria autovettura che non potevano essere ricollegati al servizio (per esempio il 18.9.2018). Inoltre, nonostante alleggi agli atti una serie di documenti e schede relative alle prenotazioni domiciliari dei pazienti, manca ogni riferimento documentale della scheda di valutazione necessaria per

identificare il giorno e l'orario della visita e se la stessa sia stata effettivamente eseguita; inoltre, in alcune ipotesi non sussiste alcuna giustificazione dell'uscita nonostante le visite programmate da effettuare erano ambulatoriali, quindi da eseguire in ospedale e non domiciliari.

8.8. Per i convenuti Barbato Elisa, Di Giorgio Giuseppe, Gatto Alberto, Genovese Maria Rosaria, Spadavecchia Salvatore e Verde Giovanni la Procura - in base alle indagini dei Carabinieri - ha precisato che gli stessi sono entrati e usciti dalla sede di servizio con l'auto o con il motociclo personale e spesso sono rientrati solo per timbrare il cartellino anche con un abbigliamento diverso (in particolare Gatto).

8.9. In ordine a Ventre Patrizia, operatore socio sanitario, Liccardo Antonio, operatore tecnico, e Muncaro Raffaele, operatore tecnico, agli stessi è stato contestato un illecito comportamento rispettivamente di nove, tre e sei ipotesi, per un danno pari rispettivamente a € 116,13, € 94,01 e € 94,01, ed è stato accertato che nelle predette ipotesi hanno agevolato le condotte di ingiustificato assenteismo di Scarpa Giuseppe, provvedendo alla timbratura del cartellino in entrata o in uscita in sostituzione di quest'ultimo. A ciò si aggiunge che sia Ventre che Muncaro hanno espressamente ammesso di aver assunto il contegno illecito, la prima ponendo in evidenza il proprio stato di soggezione psicologica nei confronti di Scarpa, il secondo perché spinto, in buona fede, dalla necessità di

aiutare e sostituire il collega affetto da seri problemi di salute.

8.10. Inoltre, è emerso che il Gatto ha concorso con il Verde nell'illecito allontanamento, avendo il primo timbrato l'uscita del secondo per un danno patrimoniale di € 179,36 (precisamente il 13.9.2018). Similmente Alicandri ha concorso con Genovese nell'illecito allontanamento avendo entrambi in diverse occasioni timbrato l'entrata e l'uscita l'uno in sostituzione dell'altro (Genovese in particolare timbra le uscite e le entrate di Alicandri del 7.9.2018, 11.9.2018 e 14.9.2018; Genovese smarca l'uscita o l'ingresso di Alicandri il 3.9.2018 e il 26.9.2018), per un danno da attribuire in concorso determinato dall'attore erariale pari a € 26,69 per Alicandri e € 185,13 per Genovese.

8.11. Anche Barbato ha concorso con Spagnuolo nell'illecito allontanamento timbrando il primo l'uscita del secondo (uscite del 17.9.2018 e del 24.9.2018) per un danno patrimoniale sempre da attribuire in concorso pari a € 361,36.

8.12. Similmente anche Di Giorgio G. ha concorso con Gatto timbrando l'ingresso di quest'ultimo il giorno 10.9.2018.

8.13. In riferimento a Corvino Pasquale, dirigente medico, per lo stesso la contestazione ha ad oggetto tre casi di concorso nell'illecito allontanamento di Spagnuolo Maria Rita (uscite del 3.9.2018 e del 17.9.2018) e Barbato Elisa (uscita del 17.9.2018) avendo timbrato l'uscita degli stessi con attribuzione del danno pari € 397,50 in

concorso con Spagnuolo e € 214,65 in concorso con Barbato, e al riguardo non sussiste alcuna contestazione contraria in merito.

9. Tanto precisato conviene innanzitutto ricordare che la sussistenza della responsabilità contabile-erariale implica sotto il profilo soggettivo il dolo o la colpa grave e sotto il profilo oggettivo la condotta antidoverosa, l'evento-danno e il nesso causale tra la condotta e il danno prodotto alla P.A.

Limitatamente alla fattispecie in esame giova anche ricordare che la contrattazione collettiva del comparto sanità e della dirigenza prevedono il controllo della presenza in servizio attraverso sistemi di tipo automatico (art. 14 CC.NN.LL. area dirigenza e art. 27 CC.NN.LL. area comparto sanità).

Inoltre, l'art. 11 del codice di comportamento dell'Asl di Caserta (pubblicato il 10.2.2014) prevede che ciascun dipendente è tenuto ad attestare "fedelmente e personalmente" la propria presenza in servizio, timbrando regolarmente le entrate e le uscite, con l'utilizzo dei codici previsti per ogni causale di allontanamento dal lavoro non cedendo mai ad altri e per qualsivoglia motivazione il proprio badge.

A tali fattispecie normative va aggiunto il più volte citato art. 55 quinquies del D.lgs. 165/2001 che prevede l'obbligo del risarcimento del danno patrimoniale per il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesti falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con

altre modalità fraudolente, e anche di coloro che hanno concorso nella commissione dell'illecito.

Ebbene risulta evidente che la violazione delle predette disposizioni sia in riferimento alle singole condotte di allontanamento sia in ordine alle ipotesi di concorso manifesta una chiara responsabilità di tutti coloro che si sono assentati arbitrariamente dal servizio o che hanno timbrato l'entrata e l'uscita in sostituzione dell'altro collega, essendo la normativa chiara e non potendo al riguardo operare alcuna sostituzione in punto di utilizzo del badge.

9.1. Inoltre, in relazione al ruolo dirigenziale l'art. 14, comma 4, del CCNL dell'area della dirigenza sanitaria prevede la possibilità di aggiornamento professionale per 4 ore a settimana per un monte ore di sedici al mese. L'articolo precisa anche che l'aggiornamento va reso compatibile con le esigenze funzionali della struttura di appartenenza. Ciò significa che il dirigente che intenda fruire delle ore di aggiornamento deve concordare con la struttura il giorno e le modalità di aggiornamento, non potendo unilateralmente decidere di allontanarsi dal lavoro come avvenuto nella fattispecie in esame.

Dalla documentazione in atti non risulta che i convenuti dirigenti si siano allontanati dalla sede di servizio muniti della preventiva autorizzazione, né hanno fornito ex post la documentazione attestante la tipologia e le caratteristiche dell'attività formativa svolta, scambiando, in base alle indagini della Procura, i momenti di crescita

professionale con momenti di allontanamento dal lavoro per finalità personali.

Non persuadono le difese dei convenuti volte a ritenere poco probabile o impossibile l'allontanamento di un medico del 118 in servizio sull'ambulanza ovvero che non vi sarebbe stato alcun allontanamento durante l'orario di servizio ma al più durante il periodo di aggiornamento professionale, nonché che vi sarebbe una prassi che consentirebbe ai dipendenti di svolgere l'attività di formazione in via autonoma in luoghi diversi dalla sede di servizio e che per i corsi di aggiornamento facoltativi, diversamente da quelli obbligatori, il dirigente medico avrebbe un'autonomia di scelta delle modalità e del periodo in cui effettuare l'aggiornamento.

Ebbene il suddetto periodo di quattro ore settimanali è parte dell'orario di lavoro, come espressamente stabilito dal CCNL, e pertanto il dipendente qualora intenda provvedere all'aggiornamento deve preventivamente informare i vertici sanitari e successivamente documentare l'attività svolta e nessuna prassi giustifica la deroga a tali prescrizioni.

9.2. In considerazione del fatto incontestato dell'allontanamento, non risultano fondate nemmeno le deduzioni della Genovese, infermiera con mansioni di attività ambulatoriale, preparazione delle cartelle cliniche, rilevazione dei parametri clinici, supporto nel corso delle visite ai pazienti presso l'Ambulatorio di Diabetologia, e tese a

giustificare il predetto contegno per esigenze riconducibili al servizio in quanto spesso si sarebbe recata presso la farmacia dell'Ospedale Moscati posta all'esterno dell'ambulatorio per recuperare dei presidi ospedalieri, ovvero durante le uscite per motivi di servizio avrebbe dimenticato di timbrare e poi al rientro avrebbe marcato direttamente l'uscita definitiva. Tutto ciò però non spiega i lunghi periodi trascorsi all'esterno dell'ospedale, come dimostrato dall'attività d'indagine, né possono essere considerati validi elementi di prova i "non ricordo" della convenuta a fronte della certezza dell'allontanamento.

9.3. Similmente infondate risultano le giustificazioni dei convenuti (Alicandri, Genovese, Lauro) che dubitano della certezza dell'allontanamento, avendo la polizia giudiziaria documentato solo lo spostamento dell'auto dal nosocomio (in alcuni casi di proprietà di parenti dei convenuti, come per Alicandri), non avendo anche allegato il fotogramma del soggetto alla guida.

Ebbene in proposito è necessario rilevare che la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione ha avuto modo di ricostruire il regime dell'accertamento probatorio in sede civile (e dunque anche contabile) secondo la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", diversamente in penale viene applicata la diversa regola della prova "oltre ogni ragionevole dubbio" (Cassazione Sez. Unite sent. 11.2.2008 n. 576; Cass., Sez. III, sent. 19.3.2018 n. 6698). Anche la giurisprudenza della Corte dei conti ha avuto modo di

affermare detti principi con riguardo al processo giuscontabile, individuando, in coerenza con l'autonomia del giudizio contabile e del giudizio penale, la differente regola di maturazione del convincimento del Giudice, in quanto mentre quello penale è teso ad affermare l'esistenza di un fatto solo qualora la prova ne fornisca evidenza "oltre il ragionevole dubbio", il Giudice contabile fa applicazione della regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non" (Corte conti, Sez. II App. sent. 28.10.2016 n. 1101, Sez. III App. sent. 21.12.2018 n. 475), tenendo altresì conto non soltanto dei dati statistico-quantitativi, ma anche dei riscontri di ordine logico qualitativo emergenti nelle diverse fattispecie concrete in esame.

Orbene, il Collegio ritiene che nella vicenda portata alla sua attenzione in questa sede possa pervenirsi a una affermazione di illiceità della condotta assunta dai convenuti, in considerazione del corredo probatorio della domanda avanzata nei loro confronti: in particolare è stata versata in atti l'analitica descrizione operata dai Carabinieri delle condotte serbate da ciascun soggetto (giorno per giorno, con indicazione dei singoli minuti di assenza), e non limitata agli spostamenti delle auto in ingresso e in uscita dal nosocomio, con l'indicazione della fonte di prova (specifica viedocamera rilevatrice, e/o osservazione pedinamento e controllo diretto, riportando altresì, i rilievi fotografici).

A fronte di tale corredo probatorio non risultano che siano state

apportate specifiche prove contrarie, cioè precisi riferimenti ai giorni contestati di allontanamento per esigenze di servizio.

9.4. Infine non può trovare accoglimento quanto prospettato dalla difesa di Alicandri in ordine alla irrilevanza in questa sede del compendio probatorio assunto nel processo penale, perché non sottoposti al vaglio dibattimentale.

Si rileva che nonostante la presenza di un giudizio penale pendente, il Giudice contabile può valutare ai fini decisori il materiale probatorio ivi raccolto e, in forza del principio dell'unicità della giurisdizione, può utilizzare prove raccolte anche in un diverso giudizio tra le stesse parti, tanto più se il diverso giudizio ha ad oggetto la medesima situazione di fatto, anche al fine di attribuire valore decisivo per la definizione della causa (Cass. civ., Sez. VI – 5, ord. 16.6.2016 n. 12508); e ciò vale anche per i documenti provenienti dal procedimento penale (Cass. civ., Sez. II, sent. 4.7.2019 n. 18025).

Il legislatore al riguardo ha previsto un regime di circolazione degli elementi probatori tra i vari processi (penale, civile, amministrativo e contabile), volto a non disperdere, in armonia con il principio della ragionevole durata del processo, l'attività compiuta dai vari plessi giudiziari, disciplinando la loro valenza a seconda del livello di accertamento raggiunto (Corte Conti, Sez. I Appello, sent. 14.10.2011 n. 225).

Questo Giudice, quindi, può trarre argomenti di prova da tutti gli

elementi in suo possesso, ivi compresi quelli che provengono dal processo penale, e quindi anche gli elementi acquisiti – in sede penale – nel corso delle indagini preliminari (utilizzabili come indizi), purché siano gravi, precisi e concordanti. Il convincimento del Giudice contabile può, pertanto, liberamente formarsi anche sulla base degli elementi derivanti dalle indagini penali, che vengono in rilievo, nel giudizio per la responsabilità erariale, non quali prove in senso tecnico, bensì quali elementi da valutare, come presunzioni, anche ai sensi degli articoli 2727 e 2729 c.c.

Occorre oltretutto evidenziare che tutti gli elementi probatori confluiti in questo procedimento, utilizzati dalla Procura per provare il danno provocato dai convenuti, sono stati sottoposti al contraddittorio delle parti. Queste, infatti, sono state ammesse a contraddire e soprattutto a produrre eventuale prova contraria. Pertanto, nel processo contabile la singola prova proveniente da altro procedimento è sottoposta al contraddittorio delle parti e alla successiva valutazione del Giudice.

In definitiva, si ribadisce che l'assoluta autonomia della giurisdizione contabile rispetto a quella delle altre giurisdizioni (Corte Conti: Sez. II Appello sent. 19.12.2018 n. 670) rimane ferma anche qualora vengano ivi acquisiti elementi di prova già raccolti nel processo penale (Corte dei conti: Sez. I Appello sent. 5.12.2017 n. 527; Sez. I Appello sent. 28.11.2018 n. 441 del; Sez. I Appello sent. 28.11.2019 n. 265). In proposito, le Sezioni riunite della Corte dei Conti hanno infatti

ritenuto che “La circostanza che il materiale probatorio formato in tale procedimento (penale) sia utilizzato dal Requirente contabile per supportare i propri assunti non rende, invero, non autonome le suddette valutazioni di merito in ordine alle condotte contestate ai convenuti, laddove le stesse presentano contenuti propri, disancorati dalla qualificazione penale dei fatti” (Corte Conti SSRR ord. 3.1.2017 n. 1).

Pertanto, l'attività investigativa della polizia giudiziaria, di norma compendiata in atti pubblici, così come la documentazione amministrativa acquisita, ben possono costituire corredo probatorio utile alla definizione del giudizio di responsabilità amministrativa, notoriamente conformato sull'archetipo dei principi processualciviltistici (artt. 94 e ss. c.g.c), indipendentemente dal valore probatorio a essi riconoscibile in sede penale, sulla scorta della diversa e peculiare disciplina processual-penalistica.

Ebbene, come emerge dall'analitica ricostruzione effettuata dai Carabinieri, e versata in atti, l'accertamento delle condotte contestate è avvenuto mediante specifico servizio di videosorveglianza (autorizzato dalla magistratura penale), da complementare attività di osservazione, controllo e pedinamento eseguita sempre dai militari, nonché da attività tecnica e dall'esame della documentazione acquisita dalla Procura erariale, elementi sufficienti ai fini del convincimento rispetto all'accertamento dei fatti e all'analisi degli

elementi probatori nel loro complesso.

10. Per quanto sopra rappresentato sussiste il danno erariale a seguito della percezione della retribuzione non dovuta, nonchè la condotta antidoverosa in quanto il danno contestato è conseguenza immediata e diretta della condotta contra legem dei convenuti, essendosi allontanati dal posto di lavoro arbitrariamente e il nesso causale tra la condotta illecita e il predetto danno.

Pertanto, sono da reputarsi prive di fondamento le censure dedotte dai prevenuti, atteso che questi non hanno fornito prova contraria rispetto all'allontanamento ingiustificato, essendosi genericamente ricollegati al fatto che la polizia giudiziaria non avrebbe identificato il soggetto alla guida dell'auto o che i veicoli fossero intestati ad altri soggetti; così, non risulta sufficiente la spiegazione della difesa di D'Angelo in riferimento alla consolidata prassi ritenuta tollerata dalla dirigenza rispetto agli allontanamenti ingiustificati; nè risulta persuasiva la considerazione della difesa dei dirigenti sanitari rispetto al fatto che gli allontanamenti sarebbero avvenuti non nell'orario di servizio ma durante i periodi di formazione obbligatoria o facoltativa.

Ne consegue la piena esistenza nella fattispecie dell'elemento oggettivo costitutivo della responsabilità erariale contestata ai prevenuti dalla Procura erariale.

10.1. Sussiste anche l'elemento soggettivo del dolo ascrivibile ai convenuti.

Al riguardo dall'analisi del compendio probatorio si osserva che è innegabile che i convenuti, alcuni in concorso, abbiano assunto una condotta illecita supportata dal dolo, in quanto ispirata a indurre in errore la pubblica amministrazione con l'unico fine di percepire una retribuzione non dovuta, agendo con la consapevolezza di porre in essere una condotta contra legem e con la coscienza di arrecare un danno all'Erario, consistente nell'allontanamento arbitrario e ingiustificato durante l'orario di servizio dalla sede di lavoro.

Risulta, pertanto, evidente la rappresentazione e la previsione del danno che ne sarebbe conseguito all'Asl.

11. Infine, diversamente da quanto contestato dalla difesa di D'Angelo la condanna va addebitata a lordo. Al riguardo le Sezioni Riunite con la sentenza 24/2020/QM/SEZ del 12 ottobre 2020 hanno enunciato il seguente principio di diritto: *“In ipotesi di danno erariale conseguente alla illecita erogazione di emolumenti lato sensu intesi in favore di pubblici dipendenti (o, comunque, di soggetti in rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione), la quantificazione deve essere effettuata al lordo delle ritenute fiscali Irpef operate a titolo di acconto sugli importi liquidati a tale titolo”*.

Non sussistendo ragioni per discostarsi dal suddetto principio, il Collegio ritiene che la quantificazione del danno patrimoniale al lordo operata dalla Procura è corretta.

11.1. Sempre in riferimento alla quantificazione del danno e fermo

restando quanto sopra prospettato, per i convenuti Liccardo, Muncaro e Ventre, per i quali risulta accertato che abbiano agevolato la condotta del convenuto Scarpa, e atteso che per quest'ultimo vi è stata la definizione del giudizio con rito abbreviato, la condanna per gli stessi non involge il danno patrimoniale, ma il danno all'immagine e da disservizio nei termini di cui di seguito sarà rappresentato; nello stesso senso la posizione di Corvino Pasquale che ha concorso con Barbato e Spagnuolo sarà specificamente di seguito analizzata.

12. Pertanto, gli importi del danno patrimoniale da addebitare ai singoli convenuti sono determinati nel modo seguente: Alicandri Gaetano € 487,19; Barbato Elisa € 1.694,16; D'Angelo Antonio € 3.532,61; Di Giorgio Giuseppe € 3.588,83; Gatto Alberto € 1.454,72; Genovese Maria Rosaria € 133,49; Lauro Roberto € 452,56; Menditto Antonio € 4.498,00; Spagnuolo Maria Rita € 1.568,67; Spadavecchia Salvatore € 206,68; Verde Giovanni € 885,00.

13. Differente è l'avviso del Collegio per quanto attiene alle posizioni di Di Giorgio Valeria, Geremia Arturo e Tagliatela Patrizia per le quali si ritiene di poter applicare il criterio di matrice giurisprudenziale della "ragione più liquida", nel senso che, come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. Sez. Unite sent. 8.5.2014 n. 9936, 12.12.2014 n.ri 26242 e n. 26243; Corte Conti Sez. II appello 29.12.2016 n. 1084/2015 e 16.12.2016 n. 1345; Corte Conti sez. III sent. 19.2.2016 n. 56 e 57), nell'ipotesi di rigetto della domanda,

occorre dare priorità alla ragione più evidente, più pronta, più piana, che conduca a una decisione indipendentemente dal fatto che essa riguardi il rito o il merito.

Sicchè, tra più ragioni di rigetto della domanda il Giudice dovrebbe orientarsi su quella che assicuri il risultato più stabile, garantendo così l'economia del giudizio in linea con il canone costituzionale della ragionevole durata del processo.

13.1. Il Collegio ritiene che, alla stregua delle risultanze documentali in atti, difetti la prova del comportamento contra ius di Di Giorgio Valeria, Geremia Arturo e Taglialatela Patrizia.

Al riguardo è necessario premettere che il canone di analisi delle presunzioni semplici fondativo del convincimento in ordine alla sussistenza del comportamento illecito, consiste nel valutare il rapporto di dipendenza del fatto noto e di quello ignoto attraverso la connessione tra indizi (concordanza) di modo che la convergenza nella dimostrazione del fatto ignoto sia possibile e verosimile (gravità) e che gli indizi siano tali (precisione) al punto che la loro combinazione, secondo il canone di esperienza del “più probabile che non”, sia in grado di fornire la prova completa dei fatti dannosi contestati al convenuto in giudizio (Cass. civ. Sez. III sent. 13.3.2014 n. 5787; Cass. Civ. Sez. VI ord. 13.5.2015 n. 9760; Corte Conti II giur. Appello sent. 9.3.2016 n. 252; Corte Conti II giur. Appello sent. 13.2.2017 n. 91; Corte Conti III giur. Appello sent. 14.7.2017 n. 358).

Quindi, la prova presunta (artt. 2727 e 2729 c.c.) può essere raggiunta solo attraverso le suddette regole di giudizio, con esclusione della valutazione degli indizi in senso puramente atomistico.

A tal fine, il Giudice è tenuto a seguire un procedimento articolato in due momenti valutativi concatenati: una valutazione analitica degli elementi acquisiti, per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza indiziaria e conservare quelli che, già singolarmente, mostrino un'efficacia probatoria almeno potenziale; e una valutazione sintetica degli indizi selezionati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire la prova presuntiva che magari non potrebbe dirsi raggiunta in base ad una valutazione atomistica (Corte Conti Sez. II giur. Appello sent. 9.3.2016 n. 252; Corte Conti Sez. II giur. Appello sent. 28.10.2016 n. 1101).

Nel caso in esame in ordine ai convenuti Di Giorgio Valeria, collaboratore amministrativo, e Geremia Arturo, operatore tecnico specializzato, in considerazione delle mansioni a loro assegnate il Collegio ritiene verosimile che gli stessi si siano allontanati per motivi di servizio.

La Di Giorgio Valeria, infatti, essendo l'unico referente amministrativo del Distretto 17 di Aversa, ha evidenziato che per motivi collegati alle funzioni a essa assegnate previste dal CCNL integrativo del 20.9.2001, sussisteva spesso la necessità di recarsi, per svolgere le ordinarie pratiche burocratiche, in Uffici diversi dalla sede di servizio

di via Santa Lucia, e sempre facenti parte del Distretto, come il poliambulatorio sito in Via Salvatore Di Giacomo e il poliambulatorio materno – infantile allocato in Viale Europa sempre di Aversa, ovvero in alcuni casi l'allontanamento era giustificato in quanto impegnata nel progetto ALPI.

Similmente per il convenuto Geremia, operatore tecnico con mansioni di autista delle ambulanze, non è stato provato l'allontanamento per ragioni diverse dal servizio in quanto è verosimile che si sarebbe allontanato dalla sede di lavoro di Santa Lucia per recarsi presso le officine della zona per la sistemazione dei mezzi dell'Amministrazione sanitaria.

Nei confronti degli stessi, in particolare, non sussistono elementi ulteriori oltre al fatto dell'ingresso e dell'uscita che abbiano dimostrato l'arbitrarietà dell'assenza dal servizio.

Proprio in considerazione delle mansioni assegnate per Geremia e Di Giorgio V. la prova fotografica della mera uscita non può essere ritenuta sufficiente, atteso che sarebbe stato necessario affiancare altre attività d'indagine come il pedinamento, come avvenuto per gli altri convenuti, per poter avere contezza dell'effettiva attività svolta dagli stessi.

Per tali ragioni non si condivide quanto affermato dall'attore erariale per Geremia in ordine al fatto che “sebbene gli allontanamenti vengano giustificati per motivi legati alla manutenzione delle

autovetture (acquisto di materiale) o all'accompagnamento dei dirigenti sanitari, nulla esclude che lo stesso avrebbe potuto effettuare la timbratura o munirsi di ordini di servizio legittimi o di altra documentazione comprovante. Pertanto, gli allontanamenti rimangono illegittimi. Anche il fatto che uscisse in compagnia non rileva ai fini giustificativi in ambito erariale, sebbene tale circostanza sia stata utilizzata dal giudice penale come causa dirimente”; così non si condivide quanto affermato sempre dalla Procura in riferimento alla Di Giorgio V. che avrebbe violato l'obbligo di smarcare l'uscita per “missione”, atteso che le uscite avvenivano nel Distretto e quindi non sussistevano i presupposti per la missione.

13.2. Anche per la convenuta Tagliatela, il Collegio ritiene che non vi siano elementi probatori utili per consentire di affermare la sussistenza del comportamento antigiuridico.

La convenuta, infatti, è legata all'Amministrazione da un contratto individuale di lavoro a tempo determinato (del 13.9.2016 prot. n. 10603/GRO), che non prevede alcun vincolo di subordinazione e di dipendenza. Lo stesso contratto prevede che l'orario di lavoro debba essere espletato secondo le modalità necessarie al raggiungimento degli obiettivi e il badge assegnato ha l'esclusiva funzione di misurare il conseguimento degli obiettivi. Infine, sempre il contratto, precisa anche che l'erogazione delle “spettanze economiche” è subordinata al raggiungimento degli obiettivi, e al riguardo nel periodo oggetto di

contestazione l'Asl ha versato alla convenuta il quantum previsto.

In questa peculiare ipotesi e diversamente dalla posizione di Menditto, gli elementi probatori forniti dalla polizia giudiziaria sono basati solo sull'ingresso e l'uscita, peraltro in funzione delle registrazioni del badge, senza ulteriore attività complementare (pedinamenti). Inoltre, non è stato dimostrato, sempre diversamente dal Menditto, che le uscite programmate esterne non sono state effettuate, atteso che la Tagliatela era nutrizionista con la funzione di svolgere visite domiciliari.

Atteso che il contratto "per progetto finalizzato" (art. 15 octies del D.lgs. 30.12.1992 n. 502) è un negozio che garantisce l'esito dell'incarico con gestione autonoma da parte dell'incaricato, non risulta dimostrata la condotta illecita ovvero un comportamento differente rispetto al fatto che la Tagliatela si sarebbe allontanata per le visite domiciliari. La polizia giudiziaria non ha dimostrato che la stessa non aveva effettuato le visite domiciliari, ma altro.

Infine, e diversamente dai dipendenti a tempo indeterminato, proprio per la differente funzione del badge, non può essere considerato elemento determinante la contestata responsabilità la circostanza che alcune volte la timbratura era effettuata per interposta persona del marito, appunto perché non attestante la presenza in servizio.

13.3. Ebbene, atteso che per i predetti convenuti gli elementi rappresentati dall'attore erariale presentano profili di incertezza

difficilmente superabili alla stregua della documentazione in atti, il Collegio ritiene non raggiunta una prova sufficiente in grado di consentire in concreto e secondo i suddetti parametri di affermare che il comportamento posto in essere sia stato volto all'assenza dal servizio e per fini personali, non potendosi ritenere che la condotta assunta sia illecita.

Pertanto, questi ultimi devono essere mandati assolti dagli addebiti contestati per carenza di prova del comportamento illecito.

Si precisa peraltro che per Geremia la predetta conclusione, fondata sull'autonomo apprezzamento del compendio probatorio fornito in giudizio, è anche coerente con la decisione del GUP del Tribunale di Napoli Nord il quale con la sentenza del 26 gennaio 2023 n. 112, ai sensi dell'art. 425, comma 3, c.p.p. ha dichiarato il non luogo a procedere perché il fatto non sussiste.

14. La Procura regionale contesta, oltre al danno patrimoniale anche il danno all'immagine, avendo comunque i convenuti leso la reputazione dell'Amministrazione sanitaria.

Tale richiesta è ammissibile nei termini indicati nel punto 7, e al riguardo la pretesa attorea merita parziale accoglimento per le motivazioni di seguito esposte.

14.1. In ordine alla fattispecie di assenze arbitrarie dal servizio l'art. 55 quater, comma 3 quater, e 55 quinquies, comma 2, del TUPI prevedono un'ipotesi di danno all'immagine in re ipsa, nel senso che il

legislatore ritiene sussistente ex se il danno all'immagine in ipotesi di ingiustificato assenteismo.

Nella caso in esame, ritiene il Collegio che la prova dell'an del danno all'immagine possa ritenersi raggiunta in ragione dell'accertamento delle descritte condotte e della diffusione mediatica della vicenda.

Nello specifico l'elemento significativo per la configurazione del danno all'immagine, come ritenuto dalla dominante giurisprudenza contabile, condivisa da questo Collegio, è la divulgazione della notizia e la prova da parte della Procura che tale diffusione abbia determinato il discredito dell'Ente per l'azione illecita commessa dal convenuto, con conseguente perdita di fiducia da parte della cittadinanza per l'operato dell'Amministrazione (Corte Conti III Sez. App. sentt. 4.12.2019 n. 241 e 6.11.2020 n. 189).

Ebbene, la notizia del reato commesso dai convenuti riportata sulla stampa locale, come dimostrato dalla documentazione versata in atti, ha determinato un'evidente lesione del prestigio dell'Amministrazione in conseguenza della gravità della condotta illecita di arbitrario allontanamento dal servizio.

È noto che le vicende relative ai c.d. "furbetti del cartellino" suscitano particolare attenzione nella collettività, incentivando il discredito nei confronti dell'amministrazione e anche il discredito verso la categoria dei pubblici dipendenti, inducendo ingiustamente una scarsa considerazione anche nei confronti di tutti quei dipendenti pubblici che

invece adempiono il loro lavoro con il rispetto delle norme (Corte Conti Sez. giur. Campania sent. 17.5.2022 n. 392).

E pertanto, in considerazione della particolare attenzione mediatica che si è concentrata in sede locale su questa vicenda, è evidente che la suddetta reiterata condotta abbia determinato una “deminutio” dell'apprezzamento dei consociati nell'agire degli organi preposti alla gestione della cosa pubblica, ingenerando la convinzione di un'Amministrazione organizzata in maniera confusa, incidendo negativamente sulla (sminuita) considerazione nei confronti delle persone che agiscono per conto della stessa.

Inoltre, il danno all'immagine anche se non comporta una diminuzione patrimoniale diretta, è comunque suscettibile di valutazione patrimoniale sotto il profilo della spesa necessaria per il ripristino del danno al bene giuridico leso e ciò si determina, come nel caso in esame, ogni volta che il comportamento criminoso di un soggetto legato da un rapporto di servizio con l'ente pubblico sia rivolto a sfruttare la posizione ricoperta per scopi personali utilitaristici in contrasto con gli interessi pubblici generali, minando così la fiducia dei cittadini nella correttezza dell'azione amministrativa e nella gestione dei servizi predisposti per la collettività (Cass. civ. Sez. Unite sent. 2.4.2007 n. 8098; Corte Conti III Sez. App. sent. 16.11.2018 n. 476).

14.2. Quanto alla prova del quantum del detrimento all'immagine la Procura ha prospettato il seguente parametro: la determinazione di

almeno una mensilità stipendiale per ciascun dipendente, ovvero tre mensilità per episodi di assenteismo superiori o uguali a dieci volte, a cinque mensilità per episodi superiori o uguali a venti volte, a sette mensilità per condotte di assenteismo superiori o uguali a trenta volte, a nove mensilità per condotte assenteistiche superiori o uguali a quaranta volte.

Ebbene il Collegio non condivide tale prospettazione della Procura.

Al riguardo si ritiene di ricorrere al potere di determinazione equitativa del danno ex art. 1226 e 2056 c.c.

In particolare, secondo la giurisprudenza della suprema Corte di Cassazione, il giudice può far ricorso al potere di determinazione equitativa del danno non soltanto quando sia assolutamente impossibile stimare con precisione l'entità dello stesso, ma anche qualora, in relazione alla peculiarità del caso concreto, la specifica determinazione del pregiudizio patrimoniale si riveli difficile (Cass. civ., Sez. III, sent. 29.11.2005 n. 19148; Corte dei conti, Sez. III Appello, 31.12.2007 n. 501); peraltro, nell'operare la valutazione equitativa, il Giudice non è tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata della corrispondenza tra ciascuno degli elementi esaminati e l'ammontare del danno liquidato, essendo necessario e sufficiente che il suo accertamento sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata.

Pertanto, si ritiene di applicare il criterio presuntivo indicato dal

legislatore (comma 1 sexies dell'art. 1 della l. 14.1.1994 n. 20) del doppio della somma di denaro indebitamente trattenuta, in quanto correlato alla utilità illecitamente percepita dai convenuti nonché alla spiccata diffusività a livello locale della notizia essendo stata pubblicata sui principali quotidiani di Caserta.

In applicazione del suesposto parametro valutativo corrispondente al "criterio del duplo" del danno patrimoniale gli importi del danno all'immagine da addebitare ai singoli convenuti sono determinati nel modo seguente: Alicandri Gaetano € 974,38 (€ 487,19x2); Barbato Elisa € 3.388,32 (€ 1.694,16x2); Corvino Pasquale € 1.224,30 (€ 612,15x2); D'Angelo Antonio € 7.065,22 (€ 3.532,61x 2); Di Giorgio Giuseppe € 7.177,66 (€ 3.588,83x2); Gatto Alberto € 2.909,44 (€ 1.454,72x2); Genovese Maria Rosaria € 266,98 (€ 133,49x2); Lauro Roberto € 905,12 (€ 452,56x2); Liccardo Antonio € 188,00 (€ 94x2); Menditto Antonio € 8.996,00 (€ 4.498,00x2); Muncaro Raffaele € 188,00 (€ 94x2); Spadavecchia Salvatore € 413,36 (€ 206,68x2); Spagnuolo Maria Rita € 3.137,34 (€ 1.568,67x2); Ventre Patrizia € 232,26 (116,13x2); Verde Giovanni € 1.770,00 (€ 885,00x2).

15. In ordine al danno da disservizio, la Procura quantifica lo stesso in € 8.078,00, imputandolo in via solidale. Nello specifico il predetto importo si riferirebbe alla retribuzione per il numero di ore di personale (520 ore per il personale di comparto e 50 ore per il personale dirigente) distolto dagli ordinari compiti per essere orientato all'attività

di indagine volta all'emersione delle qui contestate condotte di illecito assenteismo.

In via generale si rileva che il danno da disservizio costituisce categoria di elaborazione giurisprudenziale, e si realizza allorché le condotte contra ius dei pubblici agenti (in senso lato) finiscono per incidere sulla qualità del servizio, oltre che sulla sua materiale esecuzione.

In particolare, con riguardo al settore della prestazione di servizi (lato senso intesi), il danno da disservizio si correla "al mancato conseguimento delle utilità che ci si prefigge di ricavare dall'investimento di una certa quantità di risorse umane e strumentali (Corte dei Conti, Sez. I App., sent. 12.2.2014 n. 253), ovvero nei costi generali sopportati dalla pubblica amministrazione in conseguenza del mancato raggiungimento della legalità, dell'efficienza, dell'efficacia, dell'economicità e della produttività dell'azione amministrativa".

Più specificamente, la giurisprudenza contabile ha progressivamente individuato alcune figure sintomatiche tipiche di danno da disservizio, quali il danno da mancata resa del servizio, il danno da disservizio in senso stretto, ove il servizio non sia conforme alle sue qualità essenziali (Corte Conti Sez. II App. sent. 24.2.2020 n. 43), da riduzione di efficienza (Corte Conti, Sez. II App., sent. 19.8.2019 n. 293), da ulteriori costi per il recupero e il ripristino della legalità, del servizio o della funzione (Corte Conti, Sez. II App., sent. 12.1.2017 n.

8), nonché da “esercizio illecito di pubbliche funzioni”, ipotesi quest’ultima caratterizzata dallo sviamento delle funzioni istituzionali a fini egoistici o comunque contrapposti a quelli perseguiti dall’ordinamento con conseguente “desostanziazione” della prestazione (Corte Conti Sez. II App. sent. 24.2.2020 n. 43).

D'altra parte, la giurisprudenza contabile ha comunque precisato come il danno da disservizio, lungi da potersi ritenere integrato in re ipsa dalla condotta illecita, debba essere adeguatamente comprovato, sia nell'an che nel quantum, sebbene possa, quanto a quest’ultimo aspetto, farsi ricorso alla valutazione equitativa secondo legge ex art. 1226 c.c.

Ebbene, nel caso di specie la Procura erariale sostanzia la propria contestazione su sufficienti elementi che hanno provato gli effetti in ordine al dispendio di sostanze pubbliche per consentire il ripristino dell'efficienza amministrativa posto che emergono, dagli atti di causa, interventi straordinari operati dall'ASL di Caserta, necessari per rimediare ad inefficienze di apparato da attribuirsi alla condotta illecita dei convenuti.

Nello specifico risulta un impegno di 520 ore del personale del comparto (€ 6.510,00), di 50 ore del personale dirigenziale (€ 1.068,00), nonché costi di fotocopie e altro materiale (€ 500) necessari per supportare l'indagine dei Nas di Caserta. Al riguardo è documentato che per le suddette ore sono stati impegnati diversi

reparti dell'Asl (Servizio controllo di gestione, risorse umane, dipartimento salute mentale, servizio cure primarie, commissione disciplinare, direzione amministrativa) con un evidente effetto distorsivo sull'efficienza e l'efficienza dell'azione amministrativa; ed è stato anche provato che la menzionata distorsione della corretta e legale attività della Pubblica Amministrazione è stata cagionata dal comportamento fraudolento dei convenuti con un dispendio di risorse utilizzate per l'accertamento dei fatti illeciti a seguito del supporto ai Carabinieri, con un'inevitabile attività di riorganizzazione per l'emersione dell'illecito.

Per tali ragioni il Collegio ritiene che nella fattispecie in esame sussiste il danno da disservizio da attribuire in via solidale a tutti i convenuti condannati.

16. Va respinta l'eccezione dei convenuti Barbato Elisa, Di Giorgio Giuseppe, D'Angelo Antonio, Gatto Alberto, Lauro Roberto, Spagnuolo Maria Rita, Verde Giovanni e Ventre Patrizia di esercizio del potere riduttivo, atteso che il Collegio condivide l'orientamento giurisprudenziale prevalente che ne perimetra la portata solo in ipotesi di condotta gravemente colposa e non in caso di illecito doloso.

17. Infine, atteso che l'art. 1, comma 1 quinquies, della Legge 14.1.1994 n. 20 prevede la responsabilità solidale dei concorrenti che abbiano agito con dolo, e l'art. 55 quinquies, comma 1, del TUPI l'applicazione della pena in esso prevista per il "lavoratore" anche nei

confronti del “medico” e di “chiunque altro concorre nella commissione del delitto” in riferimento appunto al comportamento di coloro che hanno realizzato in concreto la condotta materiale (strisciamento del badge) di “alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza”, contegno tipizzato dalla disposizione di legge in questione, si condivide quanto affermato dalla Procura in ordine all'imputazione di una somma da attribuire ai convenuti che hanno effettuato la smarcatura fraudolenta nell'interesse di altri colleghi (Corte dei Conti sentenza 12.3.2024 n. 76).

Tale cifra viene stabilita in via equitativa dal Collegio nel 20% della somma del danno patrimoniale e del danno all'immagine e nello specifico: € 80,00 per Alicandri in concorso con Genovese; € 941,00 per Barbato in concorso con Spagnuolo; € 873,00 per Di Giorgio G. in concorso con Gatto; € 531,00 per Gatto in concorso con Verde; € 292,00 per Genovese in concorso con Alicandri; per Corvino € 1.016,00 in concorso con Barbato ed € 941,00 in concorso con Spagnuolo.

18. Alla luce delle esposte considerazioni, la domanda della Procura erariale, previa declaratoria di contumacia di Liccardo Antonio, Spadavecchia Salvatore e Corvino Pasquale, va parzialmente accolta nei sensi indicati in motivazione, conseguendone la condanna al pagamento in favore dell'Asl di Caserta di: Alicandri Gaetano di € 1.461,57 più € 80,00 in via solidale con Genovese Maria

Rosaria; Barbato Elisa di € 5.082,48 più € 941,00 in via solidale con Spagnuolo Maria Rita; Corvino Pasquale di € 1.224,30 più € 1.016,00 in via solidale con Barbaro ed € 941,00 in via solidale con Spagnuolo; D'Angelo Antonio di € 10.597,83; Di Giorgio Giuseppe di € 10.766,49 più € 873,00 in via solidale con Gatto Alberto; Gatto Alberto di € 4.364,16 più € 531,00 in via solidale con Verde; Genovese Maria Rosaria di € 400,47 più € 292,00 in via solidale con Alicandri; Lauro Roberto di € 1.357,68; Liccardo Antonio di € 188,00; Menditto Antonio di € 13.494,00; Muncaro Raffaele di € 188,00; Spadavecchia Salvatore di € 620,00; Spagnuolo Maria Rita di € 4.706,00; Ventre Patrizia di € 232,26; Verde Giovanni di € 2.655,00.

Sulle predette somme è dovuta la rivalutazione monetaria, calcolata secondo gli indici ISTAT, e sulla somma così rivalutata sono altresì dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino al soddisfo.

18.1. Assolve Di Giorgio Valeria, Geremia Arturo e Tagliatela Patrizia.

19. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Campania, definitivamente pronunciando sulla domanda come in atti proposta dalla Procura regionale, così decide:

- dichiara la contumacia di Corvino Pasquale, Liccardo Antonio e Spadavecchia Salvatore;
- dichiara l'estromissione dal presente giudizio di merito di Scarpa Giuseppe;
- accoglie in parte le pretese attoree e condanna i convenuti Alicandri Gaetano, Barbato Elisa, Corvino Pasquale, D'Angelo Antonio, Di Giorgio Giuseppe, Gatto Alberto, Genovese Maria Rosaria, Lauro Roberto, Liccardo Antonio, Menditto Antonio, Muncaro Raffaele, Spadavecchia Salvatore, Spagnuolo Maria Rita, Ventre Patrizia e Verde Giovanni al pagamento in favore dell'Azienda Sanitaria Locale di Caserta del danno patrimoniale e del danno all'immagine nei termini di cui in motivazione (punto 18); condanna inoltre i predetti convenuti in via solidale al pagamento in favore dell'Azienda Sanitaria Locale di Caserta del danno da disservizio di € 8.078,00 comprensivo di rivalutazione monetaria e maggiorati degli interessi legali dal giorno della pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo soddisfo;
- assolve i convenuti Di Giorgio Valeria, Geremia Arturo e Taglialatela Patrizia;
- condanna i convenuti Alicandri Gaetano, Barbato Elisa, Corvino Pasquale, D'Angelo Antonio, Di Giorgio Giuseppe, Gatto Alberto, Genovese Maria Rosaria, Lauro Roberto, Liccardo Antonio, Menditto Antonio, Muncaro Raffaele, Spadavecchia Salvatore, Spagnuolo

Maria Rita, Ventre Patrizia e Verde Giovanni al pagamento in favore dell'Erario delle spese di giudizio liquidate dal funzionario di Segreteria con nota a margine del presente atto ex art. 31, comma 5, c.g.c.;

- dispone il rimborso delle spese legali determinate in € 3.550,00 in favore e per ciascuno dei convenuti Di Giorgio Valeria, Geremia Arturo e Taglialatela Patrizia, ponendole a carico dell'Azienda Sanitaria Locale di Caserta, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei rispettivi procuratori antistatari.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio del 25.1.2024.

Estensore	Presidente
Michele Minichini	Michele Oricchio
(firma digitale)	(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 07/05/2024

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)